

provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (*Spesa obbligatoria*) lire 100,000.

Capitolo 116 (1921-22) e 120 (1922-23). Fitto di locali per le agenzie dell'imposte dirette (*Spese fisse*), lire 875,000.

Capitolo 117 (1921-22) e 121 (1922-23). Fondo da ripartire fra gli impiegati dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette in relazione all'importanza degli uffici, al grado di responsabilità delle funzioni esercitate ed ai risultati conseguiti (art. 3, Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2065), lire 3,000,000.

Capitolo 118 (1921-22) e 122 (1922-23). Compensi al personale centrale e provinciale dell'Amministrazione finanziaria per lavori d'indole straordinaria inerenti all'applicazione del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1417, lire 100,000.

*Corpo della Regia guardia di finanza.* — Capitolo 119 (1921-22). Stipendi, soldi, soprassoldi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali, lire 158,900,000.

Su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole D'AYALA. Ne ha facoltà.

D'AYALA. Onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione del Governo su quello che avviene circa la spesa relativa alle Regie guardie di finanza per il preteso passaggio del sale dalla Sicilia nel continente.

Avviene che, per esaminare se nelle valigie dei viaggiatori di prima, seconda e terza classe — esclusi quindi i bagagli e qualsiasi altro mezzo di spedizione — vi sia qualche pietra di sale, che naturalmente non si trova mai, sono impiegate una grande quantità di guardie di finanza, le quali, tutte le volte che passano i treni da Messina oppure in ferry-boat, devono rovistare nelle valigie dei viaggiatori. E siccome queste guardie prestano servizio quattro per volta, avviene che nella giornata è adibito un numero di esse assolutamente sproporzionato all'ufficio che compiono. Per questo fatto i forestieri hanno l'impressione che la Sicilia sia separata dall'Italia; senza contare che le guardie rovistano con molta arroganza nelle valigie dei viaggiatori.

Ma, a parte queste considerazioni, è necessario che il Governo adotti un mezzo che risponda di più al fine di evitare questo preteso contrabbando. Anche quando tutte le valigie esaminate fossero piene di sale, lo

Stato non si rifarebbe della somma che spende per questa vigilanza. Ma non c'è nessun pazzo che porti del sale nelle valigie per fare del contrabbando.

Io invito quindi il Governo ad adottare i mezzi necessari, perchè si tolga dal bilancio questa enorme spesa assolutamente sproporzionata al fine che vi vuol raggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Non so se le guardie di finanza che prestano servizio di vigilanza per i viaggiatori, che arrivano dalla Sicilia, abbiano proprio solamente lo scopo di assicurarsi se nelle valigie vi sia del sale. Me ne informerò. Prendo atto ad ogni modo della raccomandazione e cercherò di eliminare l'inconveniente lamentato.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni il capitolo 119 s'intende approvato in lire 158,900,000.

Capitolo 120 (1921-22). Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza — Articolo 11 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1449 e articolo 3 del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 605 con l'articolo 2 del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2073, lire 1,390,000.

Capitolo 121 (1921-22) e 125 (1922-23). Compensi alla guardia di finanza, lire 29,340.

Capitolo 122 (1921-22) e 126 (1922-23). Sussidi alla guardia di finanza, lire 5,000.

Capitolo 123 (1921-22) e 127 (1922-23). Sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti, lire 20,000.

Capitolo 124 (1921-22). Casermaggio, materiali, acquisto, noleggio, riparazioni ed esercizio di galleggianti addetti alla vigilanza finanziaria e personale relativo; il uminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, difesa contro la malaria; preparazione alla mobiltazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; stampati, registri e pubblicazioni; indennità ad impiegati civili per missioni nei servizi dipendenti dal Comando generale, spese di giustizia ed altre per la guardia di finanza, lire 3,100,000.

Capitolo 125 (1921-22). Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza, lire 500,000.

Capitolo 126 (1921-22) e 130 (1922-23). Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella com-